

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

`\${project.denominazione}`
`\${project.denominazione2}`
`\${project.frazione}`
`\${project.indirizzo1}`
`\${project.indirizzo2}`

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2014

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Spett.le Impresa,
l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 5 dicembre 2013, prot. n. 0201237, ha confermato che per l'anno 2014 restano valide le misure del diritto annuale già definite a decorrere dal Decreto 21 aprile 2011, che ha definito le aliquote e le fasce di fatturato e le misure fisse del diritto annuale e, per i soggetti che sono stati interessati dalle innovazioni normative, un regime transitorio.

Come versare:

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezione Erario	non compilare
Sezione INPS	non compilare
Sezione Regioni	non compilare
Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi	non compilare
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: sigla provincia (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2014 importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto indicato al punto "Importi" importi a credito compensati: non compilare

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio **2014**.

Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero

In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Quanto versare:

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa.:

Tipo di Impresa	Importi
Imprese individuali	€ 88,00
Società semplici agricole	€ 100,00
Società semplici non agricole	€ 200,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 200,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 110,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 30,00

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ogni unità locale.

Arrotondamento

Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno determinare il diritto annuale da versare sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; dovranno poi arrotondare l'importo finale all'unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Esempio:

sede+ unità locale: $88 + 17,60 = 105,60$ arrotondato a 106;

sede + n. 2 unità locali: $88 + (17,60 \times 2) = 123,20$ arrotondato a 123

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito www.registroimprese.it).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ulteriori informazioni aggiornate sono disponibili sul sito Internet della CCIAA di FROSINONE all'indirizzo www.fr.camcom.it, nella sezione del diritto annuale e presso l'Ufficio Diritto Annuale (e-mail diritto.annuale@fr.camcom.it - tel. 0775/275247).

SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI P.A.

Presso la Camera di Commercio di Frosinone – Viale Roma – è attivo lo sportello “**CREDICI. ACCREDITIAMOCI. INCONTRI UTILI.**” per l’assistenza gratuita alle imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per ulteriori informazioni:

tel. 0775/275500

e-mail: credito@fr.camcom.it

www.fr.camcom.it

[#if project.graficoPersonalizzato=1]

[#if project.schedaBz=1]

Um die Berechnung der geschuldeten Jahresgebühr zu vereinfachen, werden an dieses Schreiben die im Handelsregister aufscheinenden Daten des Betriebes beigelegt, welche für die Berechnung ausschlaggebend sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Handelskammern laut Art. 18, Absatz 10 des Gesetzes Nr. 580/1993, abgeändert vom Art. 1, Absatz 19 der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 23 vom 15. Februar 2010 eine Erhöhung der geschuldeten Gebühr um bis zu 20 % beschlossen haben. Die Betriebe, die den Hauptsitz und/oder Betriebseinheiten in anderen Provinzen haben, müssen, nachdem die zu überweisenden Beträge berechnet wurden, dieselben mit den von der jeweiligen Handelskammer festgelegten Prozentsatz, so wie dieser auf der Seite www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/ unter „Qual è l'importo“ veröffentlicht wird, aufwerten.

Per semplificare la determinazione dell'importo del diritto

dovuto si allegano i dati dell'impresa necessari per un corretto calcolo dello stesso, così come risultano dai registri camerali.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto dovuto nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificata dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Le imprese che hanno la sede principale e/o unità locali ubicate nelle provincie in esame devono, una volta calcolati gli importi da versare, aumentare gli stessi applicando la maggiorazione stabilita dalla competente Camera di commercio secondo le percentuali pubblicate sul sito www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/ alla voce “Qual è l'importo”.

[/#if]

[#if project.schedaBz=0]

Spett.le Impresa,

per semplificare la determinazione dell'importo del diritto dovuto si allegano i dati dell'impresa necessari per un corretto calcolo dello stesso, così come risultano dai registri camerali.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto dovuto nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificata dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Le imprese che hanno la sede principale e/o unità locali ubicate nelle provincie in esame devono, una volta calcolati gli importi da versare, aumentare gli stessi applicando la maggiorazione stabilita dalla competente Camera di commercio secondo le percentuali pubblicate sul sito www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/ alla voce “Qual è l'importo”.

[/#if]

[#list scheda as sc]\${sc.riga}

[/#list]

[#else]

[/#if]